

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

COMMISSIONE EUROPEA

Invito a manifestare interesse per la nomina a membro aggiuntivo/supplente tecnicamente qualificato della Commissione di ricorso dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche

(2019/C 104/05)

Descrizione dell'Agenzia

L'Agenzia europea per le sostanze chimiche (l'Agenzia), istituita il 1° giugno 2007 e avente sede a Helsinki, Finlandia, svolge un ruolo centrale per l'attuazione dei regolamenti REACH, CLP, BPR e PIC.

Il regolamento REACH ⁽¹⁾, entrato in vigore il 1° giugno 2007, riguarda la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche. Le disposizioni di cui agli articoli da 75 a 111 di tale regolamento disciplinano il funzionamento dell'Agenzia e descrivono i compiti che essa deve svolgere.

Il regolamento CLP ⁽²⁾, entrato in vigore il 20 gennaio 2009, è relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze chimiche. L'articolo 50 del regolamento descrive i compiti dell'Agenzia.

Il regolamento BPR ⁽³⁾ sui biocidi è entrato in vigore il 1° settembre 2013 ed è relativo all'immissione sul mercato e all'uso dei biocidi. Le disposizioni di cui all'articolo 74 di tale regolamento descrivono il ruolo dell'Agenzia.

Il regolamento PIC (assenso preliminare in conoscenza di causa) ⁽⁴⁾, entrato in vigore il 1° marzo 2014, disciplina l'importazione e l'esportazione di talune sostanze chimiche pericolose e impone obblighi alle imprese che intendono esportare tali sostanze chimiche in paesi terzi. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del regolamento PIC descrivono le funzioni dell'Agenzia.

Per ulteriori informazioni consultare il sito web: <https://www.echa.europa.eu/>.

La commissione di ricorso

Gli articoli da 89 a 94 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ stabiliscono le pertinenti disposizioni relative ai ricorsi. L'articolo 89 istituisce la commissione di ricorso. Essa è responsabile delle decisioni sui ricorsi proposti avverso decisioni specifiche assunte dall'Agenzia conformemente all'articolo 91 del medesimo regolamento.

Essa è responsabile inoltre delle decisioni sui ricorsi proposti avverso decisioni assunte dall'Agenzia conformemente all'articolo 77 del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi ⁽⁶⁾.

La commissione di ricorso è composta dal presidente e da altri due membri che fanno parte del personale dell'Agenzia. In caso di assenza sono sostituiti da supplenti, che li rappresentano. I supplenti non fanno parte del personale dell'Agenzia. Le qualifiche richieste al presidente e ai membri sono definite dal regolamento (CE) n. 1238/2007 della Commissione, del 23 ottobre 2007, che stabilisce alcune norme relative alle qualifiche dei membri della commissione di ricorso dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche ⁽⁷⁾. Tale regolamento stabilisce che la commissione di ricorso è composta da membri qualificati dal punto di vista tecnico e giuridico.

⁽¹⁾ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1907-20140410&from=IT>.

⁽²⁾ <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:it:PDF>.

⁽³⁾ <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:167:0001:0123:it:PDF>.

⁽⁴⁾ <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:201:0060:0106:it:PDF>.

⁽⁵⁾ GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

⁽⁷⁾ GU L 280 del 24.10.2007, pag. 10.

Il presidente e gli altri membri della commissione di ricorso sono indipendenti. Nell'assumere le loro decisioni non seguono istruzioni di alcun genere. Essi non possono esercitare altre funzioni nell'Agenzia.

Il presidente e gli altri membri della commissione di ricorso, nell'assumere decisioni sui ricorsi, rispettano le norme sull'organizzazione e la procedura stabilite dal regolamento (CE) n. 771/2008 ⁽⁸⁾ della Commissione quale modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/823 della Commissione ⁽⁹⁾.

Per poter esercitare le sue funzioni agevolmente, la commissione di ricorso è assistita, nello svolgimento dei suoi compiti, da una cancelleria guidata da un cancelliere. Il cancelliere è nominato direttamente dal presidente della commissione di ricorso.

Cosa offriamo

I compiti di supplente tecnicamente qualificato della commissione di ricorso comprendono in particolare:

- esaminare e decidere in merito ai ricorsi in modo indipendente e imparziale;
- rispettare i principi giuridici e le norme procedurali;
- agire in qualità di relatore per i ricorsi;
- svolgere studi preliminari dei ricorsi;
- deliberare in merito alla ricevibilità dei ricorsi;
- preparare comunicazioni alle parti;
- partecipare alle audizioni;
- elaborare decisioni tempestive e circostanziate sui ricorsi;
- fornire conoscenze specialistiche sulle sostanze chimiche o simili.

Ulteriori informazioni sull'Agenzia europea per le sostanze chimiche sono consultabili al seguente indirizzo: <https://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/board-of-appeal>.

Requisiti formali (criteri di ammissibilità)

Saranno ammessi alla fase di selezione i candidati che, entro il termine ultimo di presentazione delle candidature, saranno in possesso dei seguenti requisiti formali:

- essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di un paese dello Spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia);
- essere in possesso di un diploma di laurea riconosciuto:
 - avendo concluso un intero ciclo di studi universitari la cui durata normale sia almeno quadriennale e che dia accesso a studi postuniversitari; oppure
 - avendo concluso un intero ciclo di studi universitari attestati da un diploma di laurea la cui durata normale sia triennale, più un'esperienza professionale pertinente di un anno (l'anno di esperienza professionale non potrà esser fatto valere ai fini dell'esperienza professionale post laurea di cui oltre);
- avere maturato un'esperienza professionale di almeno 12 anni (acquisita dopo il conseguimento della laurea o della laurea triennale e dell'esperienza di cui sopra o di qualifica equivalente) in ambiti scientifici o tecnici pertinenti per REACH, tra cui la valutazione dei pericoli, la valutazione dell'esposizione o la gestione dei rischi per quanto riguarda la salute umana o dei rischi ambientali delle sostanze chimiche, oppure in ambiti correlati, compresa un'esperienza professionale di almeno cinque anni nella gestione normativa delle sostanze chimiche o in analoghi sistemi di regolamentazione;
- avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea ⁽¹⁰⁾ e una conoscenza soddisfacente di almeno un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea nella misura necessaria alle funzioni da svolgere;

Auspiciabilmente i candidati dovrebbero poter completare almeno un mandato di cinque anni.

⁽⁸⁾ GU L 206 del 2.8.2008, pag. 5.

⁽⁹⁾ GU L 137 del 26.5.2016, pag. 4.

⁽¹⁰⁾ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01958R0001-20130701&qid=1408533709461&from=IT>.

Alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature gli interessati devono inoltre soddisfare i seguenti requisiti formali:

- godere dei diritti politici;
- essere in regola con le leggi applicabili in materia di obblighi militari;
- offrire le garanzie di moralità richieste per le funzioni da svolgere ⁽¹⁾.

Cosa cerchiamo (criteri di selezione)

- Buona conoscenza e comprensione degli aspetti tecnici di REACH e della legislazione dell'UE in materia di biocidi o di analoghi sistemi di regolamentazione ⁽²⁾;
- capacità di prendere decisioni e di lavorare collegialmente con altri;
- buone capacità di comunicazione orale e scritta (la lingua veicolare prevalente dell'Agenzia è l'inglese).

I seguenti elementi saranno considerati punti di forza:

- conoscenza e comprensione delle procedure di regolamentazione o delle prassi giudiziarie;
- esperienza comprovata nell'ambito del diritto dell'Unione europea, in relazione alle sostanze chimiche o in altri ambiti di regolamentazione analoghi;
- esperienza di lavoro in un organo collegiale;
- esperienza di lavoro in un ambiente multiculturale e plurilingue.

Selezione, nomina e condizioni di impiego

A norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, il consiglio di amministrazione deciderà in merito alla nomina dei membri aggiuntivi/supplenti tecnicamente qualificati sulla base di un elenco di candidati qualificati proposto dalla Commissione.

Il presente invito a manifestare interesse ha lo scopo di permettere alla Commissione di redigere un elenco di candidati da proporre al consiglio di amministrazione per il posto di membro aggiuntivo/supplente tecnicamente qualificato. L'inclusione nell'elenco della Commissione europea non è garanzia di nomina.

I membri aggiuntivi/supplenti saranno iscritti in un elenco di riserva e saranno convocati dalla commissione di ricorso per trattare i casi in assenza di membri a tempo pieno o qualora ciò sia necessario per garantire che i ricorsi siano evasi a un ritmo soddisfacente. I membri aggiuntivi/supplenti non sono nominati membri del personale dell'Agenzia. Pertanto, i membri aggiuntivi/supplenti non sono tenuti a sospendere le loro attuali attività professionali; tuttavia, qualsiasi attività attualmente esercitata dev'essere compatibile con l'obbligo di indipendenza dei membri della commissione di ricorso.

Il mandato della commissione di ricorso è di cinque anni e può essere rinnovato una sola volta.

La Commissione europea organizzerà la selezione per il posto di membro aggiuntivo/supplente tecnicamente qualificato della commissione di ricorso. A tal fine istituirà una commissione giudicatrice che inviterà a un colloquio i candidati che soddisfano tutte le condizioni di ammissibilità sopra elencate e possiedono il miglior profilo in base ai loro meriti e agli specifici criteri di selezione di cui sopra.

A seguito di tale colloquio la commissione giudicatrice redigerà un elenco dei candidati che presentano il profilo più adeguato. Tale elenco sarà adottato dalla Commissione europea e comunicato al consiglio di amministrazione dell'Agenzia. Quest'ultimo organizzerà un colloquio con i candidati presenti nell'elenco ristretto della Commissione europea e nominerà i membri aggiuntivi/supplenti tecnicamente qualificati della commissione di ricorso.

Per ragioni pratiche e al fine di completare la procedura di selezione il più rapidamente possibile, nell'interesse sia dei candidati che dell'Agenzia, la procedura di selezione si svolgerà solo in inglese. Tuttavia, durante i colloqui, le commissioni giudicatrici verificheranno se i candidati soddisfano il requisito relativo alla conoscenza soddisfacente di un'altra lingua ufficiale dell'UE.

⁽¹⁾ Prima della nomina, i candidati selezionati dovranno presentare un documento ufficiale comprovante l'assenza di precedenti penali.

⁽²⁾ Ad esempio i sistemi di regolamentazione che disciplinano i prodotti fitosanitari, i biocidi, gli additivi alimentari, i prodotti farmaceutici o cosmetici, la direttiva quadro sulle acque, la direttiva sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, la direttiva Seveso, o le disposizioni normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro in riferimento alle sostanze chimiche.

I membri aggiuntivi/supplenti ricevono una remunerazione caso per caso in base a un onorario giornaliero. Attualmente la remunerazione massima è fissata a 400 EUR per giorno effettivo di lavoro (8,0 ore) per il membro aggiuntivo/supplente che il presidente ha nominato relatore per un determinato ricorso, con un massimale di 6 000 EUR per caso, o a 300 EUR per giorno effettivo di lavoro per il membro supplente/supplementare non nominato relatore, con un massimale di 4 500 EUR per caso. Inoltre, in entrambi i casi sono previsti il rimborso delle spese di viaggio e una diaria a copertura delle spese di soggiorno ⁽¹³⁾.

I membri aggiuntivi/supplenti dovranno dichiarare alla commissione di ricorso eventuali interessi in conflitto con le sue mansioni, conformemente all'articolo 90, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Gli elenchi di riserva per le summenzionate posizioni saranno validi per cinque anni dalla data della decisione del consiglio di amministrazione in merito alla nomina dei membri.

Presentazione delle candidature

Prima di presentare la candidatura, gli interessati devono verificare attentamente se soddisfano tutti i criteri di ammissibilità («Requisiti formali»), con particolare riguardo ai titoli di studio, all'esperienza professionale e alle conoscenze linguistiche richiesti. Il mancato rispetto di uno dei requisiti di ammissibilità comporta l'esclusione automatica dalla procedura di selezione.

I candidati devono disporre di un indirizzo di posta elettronica valido che servirà a confermare l'iscrizione e a mantenere il contatto durante le diverse fasi della procedura di selezione. Eventuali modifiche dell'indirizzo di posta elettronica durante il processo di selezione devono essere comunicate.

Per completare la domanda i candidati devono inviare un CV e una lettera di motivazione al seguente indirizzo di posta elettronica: GROW-ECHA-BOA-TQM@ec.europa.eu.

I candidati sono invitati a specificare tutte le lingue dell'UE che conoscono e il corrispondente livello di conoscenza in base al quadro comune europeo di riferimento per le lingue ⁽¹⁴⁾. I candidati riceveranno un messaggio di posta elettronica a conferma dell'avvenuta registrazione della candidatura. Il mancato ricevimento del messaggio di conferma indica che la candidatura non è stata registrata. Per ulteriori informazioni o in caso di difficoltà tecniche, inviare un messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo: grow-d1@ec.europa.eu.

Termine ultimo

Il termine ultimo per l'iscrizione è il **26 aprile 2019**, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. Non saranno accettate iscrizioni tardive.

Informazioni importanti per i candidati

Si ricorda che le attività delle commissioni giudicatrici sono riservate. Qualsiasi contatto diretto o indiretto con i membri di tali commissioni è vietato ai candidati o a chiunque agisca per loro conto.

Affinché la candidatura sia valida, gli interessati devono caricare un curriculum vitae in formato PDF e compilare, online, una lettera di motivazione (massimo 8 000 caratteri). I candidati devono specificare nella lettera di motivazione per quale posizione si candidano.

Il curriculum vitae deve essere di preferenza redatto secondo il modello di CV europeo. Per ognuno dei summenzionati documenti eventualmente non redatti in inglese, deve essere fornita la traduzione in inglese. In questa fase non si richiede l'invio di copie autenticate di titoli/diplomi, referenze, attestati di esperienza professionale ecc., che tuttavia dovranno essere presentati, su richiesta, in una fase successiva.

Indipendenza e conflitto di interessi

I membri della commissione di ricorso, e i suoi membri supplenti/aggiuntivi, agiscono in completa indipendenza nell'interesse pubblico e dichiarano eventuali interessi che rischiano di risultare incompatibili con la loro indipendenza. Nella domanda i candidati devono confermare la disponibilità a rendere tale dichiarazione.

Data la particolare natura delle funzioni, i candidati convocati per i colloqui di selezione dovranno firmare una dichiarazione relativa agli interessi attuali e futuri che potrebbero essere ritenuti incompatibili con la loro indipendenza.

⁽¹³⁾ Cfr. la decisione del consiglio di amministrazione (documento MB/10/2014 del 20.3.2014).

https://echa.europa.eu/documents/10162/21678309/final_mb_10_2014_remuneration_of_aams_of_boa_annexes_included_en.pdf/79489824-0381-4364-a73c-7118fd5ee130.

⁽¹⁴⁾ <https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-1-cefr-3.3-common-reference-levels-global-scale>.

I candidati dovranno inoltre soddisfare i criteri di ammissibilità stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'ECHA ⁽¹⁵⁾.

Pari opportunità

L'Unione europea applica una politica di pari opportunità e di non discriminazione conformemente all'articolo 1 *quinquies* dello statuto dei funzionari ⁽¹⁶⁾. L'Unione europea è attenta ad evitare ogni forma di discriminazione nelle sue procedure di assunzione e incoraggia vivamente la candidatura delle donne.

Protezione dei dati personali

La Commissione e l'ECHA garantiscono che i dati personali dei candidati saranno trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE ⁽¹⁷⁾. Ciò vale in particolare per la riservatezza e la sicurezza dei dati in questione.

⁽¹⁵⁾ Cfr. il documento MB/45/2013 final:

https://echa.europa.eu/documents/10162/13555/final_mb_45_2013_eligibility_crit_guid_en.pdf.

Tali criteri di ammissibilità sono attualmente in fase di revisione e la versione aggiornata sarà pubblicata nelle prossime settimane sulle seguenti pagine del sito web dell'ECHA, nell'ambito della procedura PRO-0067 relativa alla prevenzione e alla gestione dei potenziali conflitti di interesse: <https://echa.europa.eu/web/guest/about-us/the-way-we-work/procedures-and-policies/conflicts-of-interest>.

⁽¹⁶⁾ Statuto dei funzionari e regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea:

<https://eur-lex.europa.eu/%20LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:IT:PDF>.

⁽¹⁷⁾ GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.